



ASSORRAEE
Associazione Recupero Rifiuti Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche

CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE



FISE ASSOAMBIENTE
Associazione Imprese Servizi Ambientali



UTILITALIA
imprese acqua ambiente energia

DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE MINIME DELLE UNITÀ DI CARICO



ASSORRAEE
Associazione Recupero Rifiuti Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche

CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE



FISE ASSOAMBIENTE
Associazione Imprese Servizi Ambientali



UTILITALIA
imprese acqua ambiente energia

PREMESSA

Nel sistema integrato di raccolta differenziata dei RAEE, le Unità di Carico (di seguito abbreviate in UdC), rappresentano un anello importante per l'organizzazione e la qualità del servizio. Le caratteristiche delle unità di carico devono salvaguardare il più possibile l'ambiente prevenendo rotture premature e la dispersione delle piccolissime apparecchiature all'interno dei CdR.

L'argomento delle UdC è disciplinato al punto 3 delle Condizioni Generali di Ritiro allegate all'Accordo di Programma ex art. 15 del d.lgs. 49/2014; tuttavia in ragione delle diverse tipologie adottate nel tempo dai Sistemi di Raccolta, è auspicabile una loro armonizzazione più definita e puntuale, tale da rappresentare un utile riferimento per la valutazione dei requisiti costruttivi e organizzativi di tutti i sistemi che concorrono al ciclo integrato di raccolta (Centri di Raccolta, logistica e impianti di destinazione).

LINEE E CARATTERISTICHE GENERALI NELLA FORNITURA DELLE UNITÀ DI CARICO

Le UdC, fornite in comodato gratuito dai Sistemi Collettivi per mezzo di aziende incaricate, oltre a possedere i requisiti minimi indicati nel successivo capitolo devono osservare e rispondere alle seguenti linee e caratteristiche generali:

- la tipologia e il numero delle UdC da fornire sono subordinate in via prioritaria alle caratteristiche di sicurezza e ai requisiti strutturali e autorizzativi (nel caso di impianti autorizzati secondo il D.Lgs. 152/06) specifici del Centro di Raccolta, nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo di Programma e dalle Condizioni Generali di Ritiro;
- le UdC eventualmente sottoposte alla Direttiva CE 2006/42 (esempio cassoni scarrabili con impianti oleodinamici) devono possedere la relativa marcatura CE e il manuale di uso e manutenzione, da rendere disponibile su richiesta;
- le UdC non soggette alla Direttiva devono comunque essere corredate da una scheda descrittiva contenente le informazioni utili alla prevenzione dei rischi derivanti dal normale uso. In particolare, in maniera indicativa ma non esaustiva, devono riportarsi le specifiche inerenti a: carico massimo, sovrapposibilità, caratteristiche dimensionali⁽¹⁾;
- le UdC movimentabili manualmente (tipo ceste/roll con ruote) devono essere progettate, realizzate e fornite in modo da:
 - garantire uno sforzo massimo in trazione e in spinta, a pieno carico e in condizioni ambientali normali, entro i limiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza;
 - garantire la stabilità verticale del contenuto sia in fase statica che in fase di movimentazione; questo requisito deve essere garantito anche per le UdC sprovviste di ruote;
 - predisporre punti di presa o spinta per le mani sicuri ed ergonomici⁽¹⁾;
 - assicurare che la base dei contenitori sia saldamente ancorata alle pareti laterali, al fine di evitare il distacco sia in fase di carico che di movimentazione; questo requisito deve essere garantito anche per le UdC sprovviste di ruote.
- Le UdC devono essere fornite in buono stato. Il piano di carico deve essere ripulito da ogni eventuale traccia di materiali o sostanze risalenti a carichi precedenti;
- non è consentito l'utilizzo di UdC in cartone;
- qualora la copertura superiore dell'UdC (laddove prevista dall'Accordo di Programma) sia sollevabile idraulicamente, bisogna sempre interpretare in modo univoco il lato dell'apertura: in particolare, il lato sinistro sarà convenzionalmente considerato come lato guida.

REQUISITI SPECIFICI MINIMI

UdC per raggruppamento R1 – R2

Per questi raggruppamenti sono utilizzabili prevalentemente cassoni scarrabili aperti con un volumetria minima interna di m³ 28 (e di m³ 25 minimo nel caso di cassoni scarrabili coperti), salvo casi particolari valutati direttamente tra Sistema Collettivo e Sottoscrittore.

È da evitare l'utilizzo di container con angoli nella parte interna particolarmente smussati (c.d. vasche), preferendo angoli retti o con una smussatura non superiore a 10 cm.

Qualora l'unità di carico venga fornita con parte superiore coperta, deve essere prevista un'altezza minima di sponda netta di mt. 1,80, salvo casi particolari valutati direttamente tra Sistema Collettivo e Sottoscrittore.

UdC per raggruppamento R3 – R4

Le UdC per questi raggruppamenti devono possedere una volumetria minima di m³ 1⁽¹⁾.

Qualora si renda necessario l'assemblaggio delle UdC, tale operazione è sempre a cura dell'Operatore Logistico, che la effettua all'atto della consegna delle UdC stesse al Centro di Raccolta, assicurandone in tal modo la staticità, l'integrità e la robustezza.

La struttura delle UdC deve garantire la stabilità e la sicurezza in tutte le fasi di movimentazione a pieno carico, siano esse con o senza ruote.

Per entrambi i raggruppamenti il piano di fondo deve assicurare la tenuta e impedire la fuoriuscita di eventuali componenti di minuteria.

Le pareti laterali devono garantire il contenimento in sagoma dei materiali, al fine di evitare, nelle fasi di carico e movimentazione, il contatto con le parti sporgenti delle apparecchiature elettriche⁽¹⁾.

Nel caso di utilizzo di reti elettrosaldate, per le pareti laterali devono essere rispettate le seguenti dimensioni massime di maglia misurata sui lati retti:

- per R3 = cm 25 x 25 o superficie equivalente ⁽¹⁾;
- per R4 = cm 5 x 5 o superficie equivalente ⁽²⁾.

¹ Eventuali non conformità relative a tali requisiti, potranno essere segnalate tramite l'apposito Modulo di Segnalazione Anomalie, ma non si applicherà la relativa sanzione economica sino al 1.1.2017.

² Eventuali non conformità relative a tali requisiti, potranno essere segnalate tramite l'apposito Modulo di Segnalazione Anomalie, ma non si applicherà la relativa sanzione economica sino al 1.7.2017.



ASSORRAEE
Associazione Recupero Rifiuti Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche

CENTRO DI COORDINAMENTO
IRAE



FISE ASSOAMBIENTE
Associazione Imprese Servizi Ambientali



UTILITALIA
imprese acqua ambiente energia

UdC per raggruppamento R5

Per questo raggruppamento sono da utilizzarsi contenitori chiusi di tipo orizzontale, con base inforcabile, apertura superiore incernierata e fermo di sicurezza.

È necessario utilizzare un contenitore con lunghezza interna non inferiore a 1800 mm per il collocamento dei tubi fluorescenti e un contenitore per lampade fluorescenti con una capacità minima di 250 litri.

In alternativa ai due contenitori specifici può essere utilizzato un singolo contenitore, idoneo alla collocazione dei tubi non inferiori a 1800 mm, purché provvisto all'interno di vaschette modulari per la collocazione separata delle lampade fluorescenti.



ASSORRAEE
Associazione Recupero Rifiuti Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche

CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE



FISE ASSOAMBIENTE
Associazione Imprese Servizi Ambientali



UTILITALIA
imprese acqua ambiente energia

PERIODO TRANSITORIO

Le UdC attuali che non sono in possesso dei requisiti generali e specifici sopra menzionati dovranno essere sostituite entro il 1 aprile 2013. Eventuali non conformità relative ai requisiti di cui alla nota ⁽¹⁾, potranno essere segnalate tramite l'apposito Modulo di Segnalazione Anomalie, ma non si applicherà la relativa sanzione economica sino al 1.1.2017.

Eventuali non conformità relative ai requisiti di cui alla nota ⁽²⁾, potranno essere segnalate tramite l'apposito Modulo di Segnalazione Anomalie, ma non si applicherà la relativa sanzione economica sino al 1.7.2017.

Le Unità di Carico che presentano instabilità o rischi per la sicurezza non possono essere utilizzate e vanno immediatamente sostituite dietro richiesta del Sottoscrittore.



APPENDICE

Riferimenti all'Accordo di Programma del 9 febbraio 2015 ex art. 15 del d. lgs. 49/2014

Par. 5.4 Il rapporto intercorrente tra i Sottoscrittori e Sistemi Collettivi in relazione alle unità di carico posizionate all'interno dei Centri di Raccolta è costituito da un contratto di comodato, disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti Cod. Civ. secondo quanto indicato nelle Condizioni Generali di Ritiro e nella Convenzione Operativa.

Par. 5.6 Le caratteristiche generali e le modalità operative relative alla gestione dei RAEE presso i Centri di Raccolta, con particolare riferimento a:

unità di carico posizionabili,

[...]

sono definite nelle Condizioni Generali di Ritiro di cui all'Allegato 1 al presente Accordo di Programma, al quale espressamente si rimanda.

Riferimenti alle Condizioni Generali di Ritiro allegate all'Accordo di Programma ANCI – Centro di Coordinamento RAEE

Capitolo 3. Unità di Carico

Le "Unità di Carico" sono i contenitori forniti a titolo gratuito dai Sistemi Collettivi, tramite i propri operatori di logistica (a titolo esemplificativo scarrabili, ceste, pallet, contenitori per lampade) secondo le modalità previste dal contratto di comodato d'uso e utilizzati dai Centri di Raccolta per il deposito dei RAEE.

Par. 3.1 I Sottoscrittori in relazione alle Unità di Carico si impegnano espressamente:

a. a effettuare prima dell'attivazione del servizio una compiuta valutazione dei rischi potenzialmente derivanti dalle attività svolte all'interno dei Centri di Raccolta, adottando per lo scambio dei documenti il sistema di Gestione Documentale del portale del Centro di Coordinamento RAEE; i sottoscrittori che non avranno realizzato e inserito a portale la documentazione non avranno accesso alla possibilità di effettuare richieste di ritiro.

b. ad adottare tutte le misure precauzionali idonee a rendere edotti utenti e operatori dei rischi derivanti dalla presenza delle Unità di Carico, dalla loro movimentazione, dalla presenza dei RAEE e delle sostanze e dai materiali nei medesimi contenuti, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - idonea segnaletica;

c. a mettere in atto qualunque misura idonea a salvaguardare l'incolumità dei propri operatori, nonché degli utenti dei Centri di Raccolta.

I Sistemi Collettivi si impegnano espressamente a favorire che gli Operatori Logistici forniscano ai Sottoscrittori tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una compiuta valutazione dei rischi, adottando per lo scambio di informazioni il sistema di Gestione Documentale del portale del Centro di Coordinamento RAEE.

Par. 3.2 Le Unità di Carico utilizzabili per i raggruppamenti sono le seguenti:

Raggruppamento	Unità di Carico
R1/R2	Scarrabile / ceste / pallet (v. par. 3.6)
R3	Ceste (v. par. 3.3)
R4	Scarrabile / ceste
R5	Contenitori lampade (piccolo/grande)

I Sistemi Collettivi faranno pervenire gratuitamente per mezzo delle aziende da essi incaricate ai Centri di Raccolta le Unità di Carico per il contenimento dei RAEE, unitamente a una scheda descrittiva, ai sensi della Circolare n. 6649 del 18 novembre 2005 del Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero altro documento equipollente rispondente alle norme europee sui contenitori di trasporto delle merci, nella quale siano riportate le caratteristiche descrittive dell'Unità di Carico, salvo che le informazioni siano già riportate sull'Unità di Carico stessa; tale documentazione verrà fatta pervenire prima della consegna e del posizionamento delle unità di carico.

I Sistemi Collettivi si impegnano a far sì che su ciascuna Unità di Carico sia indicata la tara e il volume, al fine di migliorare la verifica dei pesi. Si impegnano inoltre a assicurare i requisiti minimi delle Unità di Carico fornite, indicati nello specifico documento predisposto dal Tavolo Tecnico di Monitoraggio ("Definizione delle caratteristiche minime delle Unità di Carico"). Le Unità di Carico dovranno risultare adeguate allo standard definito e in buono stato di conservazione.

Par. 3.3 *In relazione ai RAEE che rientrano nel Raggruppamento R3, al fine di preservarne l'integrità e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza e tutela ambientale, il loro deposito presso il CdR non potrà avvenire in modo sfuso mediante Unità di Carico di tipo scarrabili, salvo l'utilizzo di ulteriori unità di carico (es. ceste, pallet filmati, ecc.) da posizionarsi all'interno dello scarrabile. La movimentazione delle ceste, in tal caso, sarà onere del Centro di Raccolta che dovrà quindi dotarsi autonomamente degli idonei ausili alla movimentazione.*

Par. 3.4 *I Sistemi Collettivi e i Sottoscrittori concorderanno congiuntamente, sulla base di dati indicativi, quali – a titolo esemplificativo - gli spazi disponibili all'interno dei Centri di Raccolta e i quantitativi annui raccolti, quali siano le Unità di Carico che garantiscano l'ottimizzazione della gestione dei RAEE.*

Qualora non sia possibile concordare ciò, i Sistemi Collettivi determineranno autonomamente, quali siano le Unità di Carico che garantiscano tale ottimizzazione, in riferimento ai dati storici di raccolta o, per i nuovi CdR, sulla base del bacino d'utenza o altre informazioni eventualmente disponibili.

Successivamente nel caso in cui, nel corso del servizio, i Sistemi Collettivi accertino che le Unità di Carico così determinate non garantiscano l'ottimizzazione, i Sistemi Collettivi medesimi, informando anticipatamente i Sottoscrittori, avranno la facoltà di sostituire tali Unità di Carico con altre idonee a garantire l'ottimizzazione dello stoccaggio dei RAEE presso i Centri di Raccolta, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni autorizzative che vincolino ogni sostituzione delle unità di carico non conformi a dette prescrizioni.

Nel caso in cui sia fornito un cassone per ovviare alla mancanza di copertura all'interno del CdR, è fatta salva la possibilità del Sistema Collettivo di procedere allo svuotamento dell'Unità di Carico anziché alla sua sostituzione, qualora le condizioni lo permettano e nel rispetto dei requisiti di sicurezza dell'operatore che si occupa dello svuotamento.

Par. 3.5 Nel caso di “rotazioni” insufficienti, ovvero di un numero molto basso di ritiri all’anno presso un Centro di Raccolta, i Sistemi Collettivi avranno al facoltà di sostituire, comunicandolo preventivamente al Sottoscrittore, l’Unità di Carico fornita con altra maggiormente adatta alle esigenze quantitative di tale Centro di Raccolta, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni autorizzative che vincolino ogni sostituzione delle unità di carico non conformi a dette prescrizioni.

Par. 3.6 Lo stoccaggio dei raggruppamenti R1 e R2 deve essere effettuato nel rispetto della Normativa Vigente, eventualmente anche collocando rifiuti a terra e non posizionati in contenitori.

Par. 3.7 La fornitura di cassoni scarrabili coperti sarà garantita dai Sistemi Collettivi nella misura in cui esse siano espressamente richieste da prescrizioni autorizzative dei Centri di Raccolta ovvero siano richieste in modo esplicito dalle normative applicabili in materia, anche di natura regolamentare, ovvero che siano sanciti da provvedimenti formali di Enti preposti alla disciplina in materia. Sarà cura dei Sottoscrittori segnalare al CdC RAEE e ai Sistemi Collettivi da cui siano serviti tali specificità e peculiarità, producendo la relativa documentazione, all’atto dell’iscrizione o comunque appena la medesima risulti in vigore e disponibile.

Par. 3.8 Saturazione Unità di Carico – valori in peso di buona pratica nei ritiri

I Sistemi Collettivi eseguiranno comunque il servizio di ritiro e il successivo trasporto dei RAEE dai Centri di Raccolta indipendentemente dal raggiungimento delle soglie di buona operatività di seguito indicate.

Raggruppamento	Soglia di buona operatività
R1	1.800 kg a presa
R2	3.000 kg a presa
R3	2.000 kg a presa
R4	1.800 Kg a presa
R5 contenitore grande	140 kg a presa
R5 contenitore piccolo	70 kg a presa

I dati che precedono, ad eccezione di quanto specificato per R5, sono totalmente indipendenti dalla tipologia di Unità di Carico utilizzata.

Per evitare ogni dubbio interpretativo si precisa che ove non fosse possibile verificare il peso in partenza il peso sarà verificato a destino.

Sarà obbligo del Sistema Collettivo fornire un numero di Unità di Carico idoneo a raggiungere i pesi di buona pratica, qualora il Centro di Raccolta abbia diritto al Premio di efficienza, possieda gli spazi adeguati e possa raggiungere tali quantitativi nell’arco temporale di 3 mesi. In particolare, si precisa che il volume fornito in termini di unità di carico, per R1 e R2 sarà di 30³, per R3 sarà 18 m³ e per R4 sarà 10 m³.

Tali dati saranno eventualmente rivisitati e aggiornati, in accordo con i Sottoscrittori, sulla base dei risultati di raccolta consuntivati dal Centro di Coordinamento anche mediante le procedure indicate dal Tavolo Tecnico di Monitoraggio.

Par. 5.1.2 Penali qualitative

Nel caso in cui la consegna del totale delle Unità di Carico non avvenga contestualmente all'intervento e qualora l'eventuale sostituzione dei contenitori accertati quali non idonei alla gestione del servizio non avvenga entro 5 giorni lavorativi dalla notifica/richiesta scritta al Sistema Collettivo di riferimento, o quando si verificano le criticità/inadempienze sotto riportate il Sottoscrittore avrà diritto alle penali, nei confronti del Sistema Collettivo, fin d'ora quantificate come riportato qui sotto la cui applicazione è regolata dalla Convenzione Operativa:

<i>Tipo di anomalia</i>	<i>Quantificazione Penale (EURO)</i>
<i>[...]</i>	
<i>Mancato ricambio u.d.c. / mancata consegna u.d.c. vuota (nella giornata di intervento), oppure Mancata sostituzione u.d.c. non idonee (entro 5 giorni lavorativi), oppure mancato servizio decorsi "x" giorni dai tempi previsti per l'iscrizione di nuovi CdR salvo casi eccezionali riguardanti isole minori</i>	$100g + 40 (g-1)$ <i>g = giorni di ritardo, con un valore massimo pari a g=10 oltre tale termine sarà effettuata la segnalazione al Comitato Guida</i>

In attesa della sostituzione delle unità di carico non idonee da parte del SC nei tempi suindicati, le stesse potranno essere comunque utilizzate dal Sottoscrittore, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza.

Nel caso di danneggiamento o rottura di beni e attrezzature di proprietà del Sottoscrittore del Centro di Raccolta è previsto che il Sistema Collettivo provveda al risarcimento dei danni, e viceversa.

Par. 7.1 Impegni dei Sistemi Collettivi in relazione alle aziende che svolgono il servizio.

Le aziende che svolgono il servizio per conto dei Sistemi Collettivi dovranno:

- [...]*
- possedere mezzi idonei in relazione alle Unità di Carico e alle modalità di caricamento e trasporto concordate;*